



Seduta del
6 aprile 2021

Comunicato il
7 aprile 2021

Protocollo n.
296/2021

A.

Il 23 settembre 2018, tramite votazione alle urne gli aventi diritto di voto del Comune di **Mesocco** hanno deciso una revisione parziale della pianificazione locale. In dettaglio sono stati approvati i seguenti strumenti di pianificazione:

- Legge edilizia, revisione parziale San Bernardino
- Legge edilizia, revisione parziale Mesocco – Pian San Giacomo
- Piano delle zone 1:2000 San Bernardino
- Piano delle zone con piano generale delle strutture 1:2000
Castello / Doira – Crimeo
- Piano delle zone con piano generale delle strutture 1:2000
Leso – Cebbia / Andergia
- Piano delle zone con piano generale delle strutture 1:2000 Breta – Ghifa /
Sei / Coz
- Piano delle zone con piano generale delle strutture 1:2000 Monda – Spina
- Piano delle zone con piano generale delle strutture 1:10 000
Mesocco – Pian San Giacomo
- Piano generale delle strutture 1:2000 San Bernardino
- Piano generale di urbanizzazione 1:2000 San Bernardino
- Piano generale di urbanizzazione 1:2000 traffico, Castello / Doira – Crimeo
- Piano generale di urbanizzazione 1:2000 traffico, Leso – Cebbia / Andergia
- Piano generale di urbanizzazione 1:2000 traffico, Breta – Ghifa / Sei / Coz
- Piano generale di urbanizzazione 1:2000 traffico, Monda – Spina
- Piano generale di urbanizzazione 1:2000 servizi tecnologici,
Castello / Doira – Crimeo
- Piano generale di urbanizzazione 1:10 000 Mesocco – Pian San Giacomo
- Piano generale di urbanizzazione 1:25 000

Oltre a questi strumenti di pianificazione, il Comune di Mesocco ha inoltrato l'ulteriore documentazione seguente:

- Rapporto di pianificazione e di partecipazione (RPP) San Bernardino del 2 ottobre 2018 conformemente all'art 47 dell'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1)
- RPP Mesocco – Pian San Giacomo del 7 febbraio 2019 (aggiornamento del 22 maggio 2019)
- Messaggio del Consiglio comunale per la votazione popolare del 23 settembre 2018
- Allegato A: Opportunità e potenzialità San Bernardino 2020, Grischconsulta, 22 settembre 2009 (traduzione)
- Allegato B: Konzeptskizze Masterplan San Bernardino, Bearth & Deplazes Architekten AG, 26 gennaio 2009
- Allegato C: Questioni Traffico Mesocco, Rapporto Hartmann & Sauter, marzo 2008
- Allegato D: Masterplan San Bernardino 1:25 000 / 1:5000, STW AG, 3 agosto 2011
- Allegato E: Schizzi d'intervento El Piazal de la Feira, San Carlo, studio Ivano Fasani, ottobre 2016
- Allegato F: Schizzi d'intervento Residenze San Carlo, studio Ivan Beer, 2 novembre 2016
- Allegato G: Studio d'intervento Curil, 27 giugno 2017
- Allegato H: Delimitazione dello spazio riservato alle acque, fase 1 e fase 2 parziale Abitato San Bernardino, Rapporto beffa-tognacca-sagl dell'8 settembre 2014 con allegati
- Allegato I: Sorgenti SB1, SB5, SB7 e SB8, Rapporto idrogeologico, delimitazione delle zone di protezione S, Muttoni & Beffa SA del 18 aprile 2016
- Allegato L: Piano delle superfici di compenso
- Allegato M: Statistica, elenco della Superficie utile lorda (SUL) realizzata tra il 1999 e il 2017
- Allegato N: Progetto di massima 1:500 per l'accesso alla nuova R4 in località San Carlo
- Stato dell'edificazione 1:2000 San Bernardino al settembre 2018

- Statistica delle zone edificabili relativa alle aree Fornas / Du Lac e Conchetta del 3 maggio 2018
- Piano d'assieme 1:2000 San Bernardino, modifiche deliberate integrate nella pianificazione vigente
- Piani d'assieme delle zone, generali delle strutture e di urbanizzazione 1:2000, 1:10 000 e 1:25 000 Mesocco e Pian San Giacomo con le modifiche deliberate integrate nella pianificazione vigente
- Piani informativi delle zone di pericolo 1:2000 Castello / Doira – Crimeo; Leso – Cebbia / Andergia; Breta – Ghifa / Sei / Coz; Monda – Spina e 1:10 000 Mesocco / Pian San Giacomo
- Norme vincolanti a livello comunale, allegato 1 alla legge edilizia aggiornato al 4 maggio 2016
- Norme SIA 416 e 421 (estratti), allegato 2 alla legge edilizia aggiornato al 4 maggio 2016
- Domanda di dissodamento del 24 ottobre 2018 con allegati: (a) Piano corografico delle ubicazioni 1:25 000; (b) Piano di dissodamento e rimboschimento 1:1000 San Bernardino; (c) Piano delle misure a favore della protezione della natura e del paesaggio Pian Doss; (d) Esame preliminare del 17 maggio 2018; (f) nota del sopralluogo del 24 maggio 2019; (e) Lettera del comune di Mesocco del 27 maggio 2020 all'Ufficio per lo sviluppo del territorio con allegato Piano di dissodamento e rimboschimento 1:1000, Stauffer & Studach AG, maggio 2020; (f) Rapporto esplicativo, documenti aggiuntivi richiesti dall'UFAM (ufficio federale dell'ambiente), Stauffer & Studach AG, 13 agosto 2019.

L'Ufficio per lo sviluppo del territorio (ARE-GR) ha redatto un rapporto d'esame preliminare datato 23 marzo 2018. La decisione del Comune del 23 settembre 2018 è stata pubblicata il 1° ottobre 2018 conformemente all'art 48 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100). Sono pervenuti due ricorsi che verranno trattati in decreti governativi separati.

Con lettere del 24 ottobre 2018 e del 18 febbraio 2019 il Municipio di Mesocco ha chiesto l'approvazione del progetto di revisione ai sensi dell'art 49 LPTC.

B.**Oggetto del progetto di revisione****a) In generale**

L'oggetto del presente progetto di pianificazione delle utilizzazioni consiste da un lato in adeguamenti urgenti della pianificazione locale nella frazione di San Bernardino, dall'altro nella liquidazione di pendenze nelle frazioni di Mesocco e Pian San Giacomo a seguito di riserve e indicazioni del Governo emanate in decreti di approvazione precedenti. Le due parti integranti della revisione sono state elaborate e inoltrate per l'approvazione separatamente da parte del Comune (San Bernardino il 24 ottobre 2018; Mesocco – Pian San Giacomo il 18 febbraio 2019). Tuttavia esse sono state approvate nella stessa votazione alle urne. Di seguito verranno analizzate insieme.

b) Legge edilizia

La legge edilizia di Mesocco (LE) è stata adeguata tra l'altro per quanto concerne gli articoli seguenti:

- art. 9^{bis} LE (creazione di una commissione in materia di strutturazione);
- art. 16 e 17 LE (adeguamento degli indici di sfruttamento e di edificabilità all'art. 36 segg. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, OPTC; CSC 801.110);
- art. 34 LE (adeguamento della zona terreni secchi B al diritto sovraordinato)
- art. 34^{bis} LE (creazione di una disposizione in merito alla zona con spazi riservati alle acque).

c) Adeguamenti della pianificazione locale relativi a San Bernardino

Per quanto riguarda San Bernardino sono state sostanzialmente decise le seguenti modifiche al piano delle zone:

- creazione dei presupposti per la realizzazione di un resort turistico in zona Acuforta (albergo e appartamenti di vacanza gestiti in modo simile a un albergo con almeno 400 posti letto complessivi nonché ricezione, area wellness e simili);
- creazione dei presupposti in materia di pianificazione delle utilizzazioni per la realizzazione di un albergo ski-in/ski-out in zona Frach presso la stazione di valle degli impianti di risalita (nell'area dell'attuale parcheggio degli impianti di risalita);

- azzonamento di una parte della particella n. 1301 nel comprensorio San Carlo nella zona residenziale R4 nonché aumento della densità edificatoria di diverse particelle nel comprensorio San Carlo dalla zona R3 alla R4;
- determinazione di una nuova zona residenziale R2 lungo la Strada del Curil;
- determinazione di una nuova zona residenziale R2 lungo la Strada de Acubona;
- correzioni e ottimizzazioni della zona residenziale R2 negli insediamenti nel bosco esistenti Conchetta e Fornas.

Inoltre la legge edilizia è stata adeguata e completata per la frazione di San Bernardino:

- art. 15, 30^{bis} e 33^{bis} LE: adeguamento schema delle zone nonché emanazione di disposizioni per la nuova zona alberghiera Acuforta (AA) e la nuova zona per insediamenti turistici Frach (ITF);
- art. 35^{bis} LE: creazione di una disposizione per l'aumento della qualità funzionale, commerciale e architettonica del centro di San Bernardino;
- art. 35^{ter} LE: creazione di una zona di protezione e di utilizzazione per la conservazione del carattere di insediamento nel bosco nelle zone Conchetta e Fornas;
- art. 43^{bis} LE: creazione di una zona con obbligo di consulenza in materia di strutturazione presso il portale della galleria della A13.

Nel Piano generale delle strutture è stato stabilito un obbligo di piano di quartiere per gli azzonamenti previsti nel comprensorio San Carlo e lungo la Strada del Curil, nonché un settore per un obbligo di consulenza presso il portale della galleria della A13.

Nel piano generale di urbanizzazione (PGU) sono stati stabiliti gli allacciamenti stradali rivisti e corretti negli insediamenti nel bosco Conchetta e Fornas.

d) Adeguamenti della pianificazione locale relativi a Mesocco e Pian San Giacomo

Gli adeguamenti dei piani di utilizzazione di Mesocco e Pian San Giacomo concernono sostanzialmente la delimitazione di zone per spazi riservati alle acque conformemente all'art. 36a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), alcuni aggiornamenti delle zone di pericolo sulla base dei risultati degli esami più recenti della commissione di pericolo, nonché complementi puntuali della zona archeologica, della

zona con ambienti secchi A e della zona di protezione della natura (evasione di pendenze). Nel PGU sono stati completati i sentieri escursionistici in direzione della Calanca, dell'Italia e di Soazza lungo il confine comunale sud-orientale.

C.

Conformità alla pianificazione direttrice

1. Obbligo di coordinamento tra pianificazione delle utilizzazioni e pianificazione direttrice

Conformemente all'art. 26 cpv. 2 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), all'autorità cantonale di approvazione compete tra l'altro l'esame della conformità dei piani di utilizzazione alla pianificazione direttrice. Si deve quindi verificare se la presente revisione parziale della pianificazione locale sia conforme al Piano direttore cantonale 2000 (PDC2000, approvato dal Consiglio federale il 19 settembre 2003), al Piano direttore politica d'assetto del territorio e insediamenti (PDC-INS, approvato dal Consiglio federale il 10 aprile 2019), nonché al Piano direttore regionale Moesa.

2. Piano direttore cantonale insediamenti (PDC-INS)

2.1 In generale

Sulla base della LPT sottoposta a revisione parziale, il PDC-INS mira sostanzialmente alla creazione di zone edificabili correttamente delimitate dal punto di vista delle dimensioni e a uno sviluppo degli insediamenti da orientare in linea di principio in modo centripeto. Conformemente al PDC-INS, i comuni grigionesi devono adeguare le loro pianificazioni delle utilizzazioni entro il 2023. Per garantire il ridimensionamento delle zone residenziali, miste e centrali (RMC) ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 LPT e lo sfruttamento parsimonioso delle RMC, nel PDC-INS i comuni con RMC potenzialmente sovradimensionate sono stati incaricati di emanare una zona di pianificazione.

Conformemente al PDC-INS, la RMC di Mesocco è presumibilmente sovradimensionata. Perciò l'11 febbraio 2019 il Comune ha emanato una zona di pianificazione.

2.2 Struttura del centro

Conformemente al Progetto territoriale Grigioni, San Bernardino è una località turistica con funzione di supporto. La struttura del centro conformemente al PDC-INS (cfr. cap. 5.1.1) va mantenuta e migliorata con una concentrazione delle strutture di approvvigionamento e delle infrastrutture turistiche. Occorre creare posti di lavoro per mantenere un insediamento decentralizzato. Questo orientamento della pianificazione direttrice è stato attuato bene nella presente revisione parziale della pianificazione locale, in particolare con la creazione delle basi pianificatorie per un resort e un albergo ski-in/ski-out.

2.3 Coordinamento regionale degli azzonamenti

Conformemente a una linea direttrice contenuta nel cap. 5.2.1 PDC-INS, gli ampliamenti e le delocalizzazioni dell'area dell'insediamento all'interno dello stesso comune vanno coordinati a livello sovracomunale (regionale) se essi superano la superficie di 1 ha in un ciclo di pianificazione di 15 anni, calcolati a partire dall'emanazione del piano direttore cantonale. Gli ampliamenti e le delocalizzazioni vengono considerati separatamente.

Con la presente revisione della pianificazione locale la zona edificabile viene ridotta di 2542 m² e la RMC di 13 700 m². Non vi è dunque un ampliamento dell'area dell'insediamento. Per contro la presente pianificazione implica sì una delocalizzazione dell'area dell'insediamento, tuttavia il Comune ha potuto rinunciare a un coordinamento regionale. La delocalizzazione dell'area dell'insediamento è infatti avvenuta da un lato nel settore già sfruttato turisticamente (ad es. parcheggi per gli impianti di risalita). Dall'altro lato, in linea di principio non è necessario un coordinamento della pianificazione riferita a un progetto per un resort e un albergo ski-in/ski-out, a maggior ragione siccome la regione non dispone di località turistiche comparabili e soprattutto nemmeno di altri comprensori sciistici. Riassumendo risulta che per la presente pianificazione non era necessario il coordinamento regionale.

2.4 Sviluppo dell'insediamento verso l'interno e coordinamento con il traffico

Per il Comune lo sviluppo dell'insediamento verso l'interno e il coordinamento con il settore del traffico richiesti dal PDC-INS (cfr. cap. 5.1.2) significano sostanzialmente

che esso deve orientare lo sviluppo edilizio nell'area dell'insediamento esistente e urbanizzata. Il Comune deve fare in modo che la densità edilizia raggiunga un livello adeguatamente elevato conservando o aumentando contemporaneamente la qualità dell'insediamento, in particolare nelle zone ben collegate al trasporto pubblico (TP).

Questi principi della pianificazione direttrice sono stati considerati nella presente pianificazione. I cambi di destinazione e gli azzonamenti più importanti si trovano nell'area dell'insediamento o nelle sue immediate vicinanze, in zone già parzialmente edificate. Le nuove zone ricettive sono caratterizzate da indici di sfruttamento elevati, quindi conformi alla pianificazione direttrice (IS 2,5, rispettivamente 0,9). Considerando la posizione alpina di San Bernardino, queste nuove zone ricettive sono inoltre collegate sufficientemente bene al TP (classe TP E-F conformemente alle basi PDC-INS).

A seguito del PDC-INS, in caso di azzonamenti e cambi di destinazione i comuni sono inoltre tenuti ad esaminare ed emanare provvedimenti volti alla conservazione e, se possibile, al miglioramento delle qualità dell'architettura locale. Sono stati presi provvedimenti a garanzia della qualità per gli azzonamenti compensativi nel comprensorio San Carlo e lungo la Strada del Curil tramite la determinazione di un obbligo del piano di quartiere. Per le zone Acuforta e Frach sono stati decisi provvedimenti a garanzia della qualità solo sotto forma di un obbligo di consulenza ai sensi dell'art. 9^{bis} LE. Ciò non è sufficiente, a maggior ragione siccome si tratta di zone di rinnovamento complessivo per le quali le linee guida della struttura edilizia e dell'architettura avrebbero dovuto essere disciplinate almeno con pianificazioni consecutive. Inoltre mancano strutture edilizie determinanti. Considerando la situazione precaria del comprensorio sciistico e il relativo danno per la destinazione turistica da un lato e la qualità piuttosto mediocre dell'area dell'insediamento attorno ad Acuforta e Frach dall'altro, è eccezionalmente possibile rinunciare a provvedimenti qualitativi più severi. Si ricorda tuttavia al Comune che i requisiti qualitativi della pianificazione direttrice sono tassativi per l'autorità edilizia di Mesocco. Nelle pianificazioni consecutive e nelle procedure successive essa deve perciò prestare particolare attenzione alla qualità dei progetti di resort e hotel previsti ad Acuforta e Frach (cfr. anche le spiegazioni seguenti in merito all'art. 30^{bis} LE).

L'esame delle prescrizioni della pianificazione direttrice concernenti la garanzia della disponibilità di terreno edificabile avviene di seguito nel cap. E.

2.5 Area dell'insediamento e zone edificabili

Dal punto di vista del Cantone, nel Comune di Mesocco la RMC è presumibilmente sovradimensionata (cfr. elenco degli oggetti relativo al PDC-INS, cap. 5.2.2). Conformemente al PDC-INS, il Comune deve verificare dettagliatamente la sua RMC e, se necessario, prendere provvedimenti di pianificazione delle utilizzazioni per ridurre la RMC in modo conforme alle necessità. La RMC era già stata considerata sovradimensionata in occasione di una revisione parziale della pianificazione locale nel 2012 concernente i gradini della valle di Mesocco e Pian San Giacomo (cfr. decreto governativo del 17 dicembre 2013, prot. n. 1270). Conformemente al PDC-INS, la verifica e l'adeguamento della RMC dovranno avvenire entro il 2023.

Alla luce di quanto esposto, i nuovi azzonamenti di terreno nella zona residenziale (comprensorio San Carlo, Strada del Curil e Strada de Acubona) decisi dal Comune nel quadro della presente revisione della pianificazione locale non possono essere considerati conformi alla pianificazione direttrice, come occorrerà spiegare più nel dettaglio nel cap. E. La RMC è stata sì leggermente ridotta di ca. 1,05 ha nel quadro della presente revisione della pianificazione locale a seguito della nuova AA. Alla prima considerazione risulta anche comprensibile che il Comune desideri compensare almeno una piccola parte con la nuova RMC a San Bernardino. Tuttavia, nel quadro di una revisione anticipata della pianificazione locale, una procedura di questo tipo è molto problematica dal punto di vista giuridico. È infatti immaginabile che la sostituzione della RMC persa a seguito della nuova AA potrebbe essere realizzata anche senza nuovi azzonamenti nella RMC, vale a dire in riserve di RMC già presenti sul territorio dell'intero Comune di Mesocco. Gli azzonamenti sostitutivi implicano quindi una considerazione globale di tutte le riserve di RMC sul territorio di tutto il Comune di Mesocco nel quadro dell'imminente revisione totale della pianificazione locale. Se dovesse risultare che la sostituzione della RMC persa a seguito della nuova AA potrebbe essere realizzata altrove in riserve di RMC già esistenti, un nuovo azzonamento anticipato andrebbe definito come discutibile dal punto di vista giuridico già nella presente revisione parziale della pianificazione locale.

2.6 Aree per la ricezione turistica

Le nuove zone per la ricezione turistica Acuforta e Frach sono toccate dalle prescrizioni del piano direttore per la ricezione turistica. Sono determinanti i seguenti principi della pianificazione direttrice:

- le infrastrutture ricettive vanno realizzate all'interno o ai margini dell'insediamento esistente;
- il ramo alberghiero va promosso;
- l'occupazione delle abitazioni secondarie va migliorata;
- lo spazio abitativo per la gente del posto va mantenuto.

Nel presente caso questi principi sono stati in gran parte attuati. Il progetto di revisione corrisponde quindi sostanzialmente alle direttive del piano direttore citato.

3. Conclusione

Riassumendo si può stabilire che almeno le due nuove zone ricettive Acuforta e Frach sono conformi al piano direttore.

D.

Revisione parziale della legge edilizia

1. Art. 30^{bis} LE (Zona alberghiera Acuforta)

Come già citato, la pianificazione delle utilizzazioni "Acuforta" non riesce ad adempiere completamente i requisiti di qualità del piano direttore. Si richiama perciò l'attenzione del Comune sul fatto che deve garantire i requisiti di qualità del piano direttore nel quadro della pianificazione consecutiva per il progetto di resort "Acuforta". A seguito delle immediate vicinanze del resort agli edifici degni di protezione Chiesa Rotonda e Chiesetta di San Bernardino nonché alla Fonte minerale, il Comune viene inoltre invitato, in occasione della prossima revisione della pianificazione locale, a estendere la consulenza in materia di strutturazione nell'art. 30^{bis} cpv. 8 LE al Servizio monumenti cantonale.

2. Art. 33^{bis} LE (Zona per insediamenti turistici Frach)

La zona per insediamenti turistici Frach è stata decisa con una nota esplicita in merito alla sospensione della procedura di approvazione. Questa sospensione decisa dal Comune serve ad agevolare rispettivamente a non intralciare le trattative di compravendita (o rilancio) degli impianti di risalita (..) finché le questioni riguardo alla futura rimessa in funzione duratura degli impianti di risalita non saranno definite contrattualmente. La sospensione della procedura di approvazione è stata indicata esplicitamente nel messaggio del Municipio a destinazione della votazione alle urne del 23 agosto 2018. È quindi possibile accettare la richiesta di sospensione del Municipio del 28 ottobre 2018. La procedura di approvazione per l'art. 33^{bis} LE e per la ITF conformemente al Piano delle zone 1:2000 San Bernardino del 23 settembre 2018 viene sospesa fino alla presentazione di una richiesta di approvazione da parte del Municipio.

3. Art. 34^{bis} LE (Zona con spazi riservati alle acque)

L'art. 34^{bis} LE prevede una prescrizione di azzonamento per gli spazi riservati alle acque delimitati nei piani delle zone. Nel frattempo, con l'art. 37a LPTC sussiste tuttavia una disposizione che, conformemente all'art. 107 cpv. 2 numero 3 LPTC, è applicabile direttamente in tutto il Cantone per la zona con spazi riservati alle acque. Di conseguenza l'art. 34^{bis} LE viene escluso dall'approvazione. Al suo posto vige l'art. 37a LPTC. Nelle legende dei piani il rimando viene quindi corretto (sostituzione del rimando all'art.34^{bis} LE con quello all'art. 37a LPTC).

4. Art. 43^{bis} LE (Area Portale A13)

L'art. 43^{bis} LE prevede che i progetti edilizi importanti all'interno del corrispondente settore siano soggetti all'obbligo di consulenza in materia di strutturazione. La consulenza in materia di strutturazione dovrebbe svolgersi in modo paritetico. L'autorità edilizia, la committenza e il consulente in materia di strutturazione devono stabilire insieme le condizioni quadro relative all'architettura, agli edifici tipici del luogo e al paesaggio.

All'interno del settore "obbligo di consulenza" si trovano fondi di proprietà della Confederazione (particella n. 2031, autostrada A13, raccordo autostradale, centro di manutenzione e parcheggio area di sosta San Bernardino, nonché riserva di terreno per

installazioni di cantiere future presso il portale della galleria), del Cantone dei Grigioni (particella n. 2817, punto d'appoggio e centro di manutenzione della Polizia) nonché di un privato (particella n. 2032, stazione di servizio e riserva di terreno edificabile). Contro l'obbligo di consulenza in materia di strutturazione si sono espressi l'Ufficio federale delle strade (USTRA) e l'Ufficio edile dei Grigioni (UEG).

Con presa di posizione dell'11 dicembre 2018, l'USTRA ha chiesto di non approvare gli art. 9^{bis}, 33^{ter} e 43^{bis} LE. Quale motivazione per la sua richiesta adduce sostanzialmente il fatto che le disposizioni citate contraddirebbero la competenza esclusiva delle autorità federali nel settore delle strade nazionali. Siccome la procedura per la costruzione, la modifica e la manutenzione delle strade nazionali sarebbe disciplinata esaurientemente nel diritto federale, non vi sarebbe margine di manovra per ulteriori disposizioni. Il Comune di Mesocco non si è espresso in merito alla richiesta dell'USTRA. Occorre innanzitutto chiarire che solo l'art. 43^{bis} LE rappresenta un determinato conflitto con la legislazione sulle strade nazionali. L'art. 9^{bis} LE disciplina la Commissione in materia di strutturazione, competente per tutto il territorio comunale di Mesocco. L'art. 33^{ter} LE disciplina la zona posteggi (ZP). La ZP precedente sulla particella n. 2031 di proprietà della Confederazione è stata revocata con la revisione della pianificazione locale decisa il 23 settembre 2018 e la particella è stata assegnata alla zona altro territorio comunale. Non si deve quindi entrare ulteriormente nel merito delle contestazioni dell'USTRA concernenti gli art. 9^{bis} e 33^{ter} LE. Occorre invece approfondire la conciliabilità dell'art. 43^{bis} LE sull'area portale A13 con il diritto in materia di strade nazionali. La competenza della Confederazione per quanto riguarda la costruzione, la modifica e la manutenzione della rete delle strade nazionali deriva dalla Costituzione federale ed è indiscussa. Secondo l'art. 26 cpv 3 della legge federale sulle strade nazionali (LSN; RS 725.11) non è necessario alcun permesso o piano cantonale per strade nazionali e va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali. L'art. 43^{bis} LE non prevede nessuna nuova autorizzazione per progetti di costruzione di strade nazionali. Viene disciplinata solo la consulenza in materia di strutturazione indubbiamente di interesse pubblico. In virtù dell'art. 43^{bis} LE, nella zona in questione occorre svolgere solo una consulenza in materia di strutturazione paritetica. In questo caso la consulenza non sfocia in una decisione (impugnabile), bensì in un rapporto di consulenza con eventuali raccomandazioni. Questo obbligo di esame non causa da solo

ritardi edilizi e non limita in modo sproporzionato la Confederazione. La Confederazione deve perciò solo verificare se intende adempiere o meno queste raccomandazioni. Se dal suo punto di vista determinate raccomandazioni limitano in modo sproporzionato la costruzione e la gestione delle strade nazionali, esse non devono essere adempite per forza. Negli altri casi le raccomandazioni possono essere considerate oppure ignorate. Non esiste quindi un motivo per non approvare l'art. 43^{bis} LE. Alla richiesta di stralcio dell'USTRA dell'11 dicembre 2018 non viene dunque dato seguito.

Con presa di posizione dell'11 dicembre 2018 l'UEG chiede lo stralcio dell'art. 43^{bis} LE o almeno la riduzione del suo perimetro d'influenza alla parte est della A13. Sostanzialmente l'UEG motiva la sua richiesta con il fatto che la disposizione citata potrebbe limitare o ritardare in modo importante la procedura per il rilascio della licenza edilizia. Ciò potrebbe rendere difficoltoso lo svolgimento dei compiti pubblici dipendenti dagli edifici. Concretamente l'UEG teme che la consulenza in materia di strutturazione comunale in questione possa ostacolare la progettazione, l'autorizzazione e la realizzazione del risanamento del Centro della polizia stradale di San Bernardino della Polizia cantonale. Il Comune di Mesocco non si è espresso in merito alla richiesta dell'UEG.

Nel frattempo il concorso di architettura per il risanamento del Centro della polizia stradale (CPS) è stato svolto. La domanda edilizia relativa al risultato del concorso è stata approvata dall'autorità edilizia comunale. Al momento il progetto si trova in fase di realizzazione. Gli edifici e gli impianti della Polizia cantonale sottostanno alla procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia e al diritto edilizio e pianificatorio generale. Il CPS San Bernardino deve rispettare le disposizioni della pianificazione delle utilizzazioni di Mesocco, in particolare quelle della zona per edifici ed impianti pubblici (EIP) in vigore. Il Comune di Mesocco ha completato le disposizioni della zona edificabile in vigore per quanto concerne la EIP con l'obbligo di consulenza in materia di strutturazione contestato dall'UEG. Contro questo obbligo non vi è nulla da contestare, a maggior ragione siccome è proprio il Cantone a dover badare a una buona strutturazione e integrazione dei suoi edifici. Infine, l'art. 43^{bis} LE non compromette la funzionalità e la fattibilità del CPS. In virtù di queste spiegazioni non viene dato seguito nemmeno alla richiesta di stralcio dell'UEG.

E.

Piano delle zone 1:2000 San Bernardino; Piano generale delle strutture 1:2000 San Bernardino; Piano generale di urbanizzazione 1:2000 San Bernardino

1. Zone edificabili

1.1 Zona alberghiera Acuforta (AA)

La nuova AA determinata dal Comune nel quadro della presente revisione parziale della pianificazione locale può essere approvata sulla base delle spiegazioni contenute nel RPP, nonché sulla base delle precedenti spiegazioni in merito alla conciliabilità tra la presente pianificazione delle utilizzazioni e la pianificazione direttrice (cap. C).

La AA è composta in parte da nuovi azzonamenti. Siccome però è stata decisa dal Comune il 23 settembre 2018, quindi prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della LPTC (1° aprile 2019), conformemente all'art. 108 cpv. 1 LPTC non è soggetta all'obbligo di versamento di una tassa sul plusvalore.

Per quanto riguarda l'obbligo di garantire la disponibilità del terreno assegnato alla AA per lo scopo della zona previsto, nel presente caso vige ancora il testo dell'art. 19 cpv. 2 della LPTC valida al momento dell'approvazione della presente revisione parziale della pianificazione locale da parte del Comune (vecchia LPTC). Secondo tale articolo, i comuni in caso di azzonamenti o modifiche di questi ultimi erano obbligati a prendere provvedimenti atti a garantire la disponibilità del terreno edificabile. Il Comune ha rispettato questo obbligo in quanto il 14 dicembre 2020, su invito dell'ARE-GR, ha inoltrato un relativo accordo per garantire la disponibilità del terreno compreso nella AA, nella misura in cui tale terreno non sia già di proprietà del Comune politico.

L'approvazione della AA va inoltre unita all'indicazione secondo cui il Comune, nel quadro della procedura consecutiva per il progetto di resort "Acuforta", dovrà garantire i requisiti di qualità della pianificazione direttrice. Inoltre bisogna rimandare alle spiegazioni precedenti in merito all'art. 30^{bis} cpv. 8 LE (coinvolgimento del Servizio monumenti nella consulenza in materia di strutturazione).

1.2 Zona insediamenti turistici Frach (ITF)

Come già citato in precedenza in relazione all'art. 33^{bis} LE, la procedura di approvazione per la nuova ITF dovrà essere sospesa su richiesta del Comune.

In vista dell'avvio della procedura di approvazione per la ITF, per garantire la disponibilità del terreno assegnato alla ITF il Comune dovrà inoltre concludere un corrispondente accordo con i proprietari fondiari delle particelle interessate n. 2078 (Comune Patriziale Patrimoni di godimento, Mesocco), 2349 (Comune Patriziale di Mesocco, Mesocco) e D2170 (diritto di superficie per sé stante). Ciò deriva dall'art. 19 cpv. 2 della vecchia LPTC.

Inoltre occorre osservare che anche la ITF non sottostà all'obbligo di versare una tassa sul plusvalore, siccome è stata anch'essa decisa come la AA il 23 settembre 2018 e quindi prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della LPTC.

Come già citato, la pianificazione delle utilizzazioni "Frach" non è in grado di adempiere completamente i requisiti qualitativi del piano direttore. Il Comune viene perciò invitato a garantire tali requisiti nella pianificazione successiva per il progetto alberghiero "Frach".

1.3 Azzonamento e aumento della densità edificatoria nel comprensorio San Carlo

Nel settore della particella n. 1301 nel comprensorio San Carlo, il Comune ha assegnato a titolo di novità ca. 2627 m² di terreno a una zona residenziale. Siccome il Comune di Mesocco, come già citato, rientra nei comuni con RMC globalmente troppo estese, secondo il Governo è estremamente problematico approvare un azzonamento di questo tipo nel quadro di una revisione parziale anticipata della pianificazione locale. È piuttosto necessaria una verifica in tutto il Comune della necessità di RMC, nonché un'analisi sull'intero territorio comunale in merito alle riserve di RMC presenti a Mesocco. Senza una panoramica di questo tipo su tutto il Comune non è possibile escludere in via definitiva che l'obiettivo perseguito con l'azzonamento nel settore della particella n. 1301 non possa essere eventualmente realizzato in una riserva di RMC già presente in un'altra zona del Comune. Una verifica delle necessità sull'intero territorio comunale e un'analisi delle riserve di RMC di questo tipo sono previste solo nel quadro

della futura revisione totale della pianificazione locale di Mesocco. L'azzonamento nel settore della particella n. 1301 viene perciò sospeso fino a quando sarà possibile comprovare una corrispondente necessità nel quadro della revisione totale della pianificazione locale. In quel momento dovrebbe regnare anche maggiore chiarezza in merito al fatto se il resort previsto nella AA verrà realizzato e se le abitazioni primarie esistenti nell'area prevista per il resort dovranno essere effettivamente ricostruite completamente in un altro luogo. Per coerenza occorre sospendere anche l'aumento della densità edificatoria da R3 a R4 delle particelle n. 2632, 1596, 1465 e 2814 a San Carlo, a maggior ragione siccome questo aumento della densità edificatoria andrà verificato in relazione all'eventuale azzonamento sulla particella n 1301.

Siccome secondo quanto esposto l'azzonamento nella zona della particella n. 1301 e l'aumento della densità edificatoria delle particelle n. 2632, 1596, 1465 e 2814 da R3 a R4 vanno sospesi, anche i ricorsi PB 71/2018 e 72/2018 ricevuti dal Governo in relazione all'azzonamento e all'aumento della densità edificatoria a San Carlo devono essere sospesi. I ricorsi verranno valutati quando verrà ripresa la procedura di approvazione per l'azzonamento e l'aumento della densità edificatoria a San Carlo.

Inoltre, dopo l'inoltro a posteriori da parte del Comune di un accordo con il Comune patriziale di Mesocco, Patrimonio di congondimento (proprietario della particella n. 1301), per il nuovo azzonamento nel settore della particella n. 1301 vi sarebbe la necessaria comprova della disponibilità conformemente all'art. 19 cpv. 2 LPTC. Sotto questo aspetto il nuovo azzonamento potrebbe già essere approvato ora.

1.4 Azzonamenti lungo la Strada del Curil e la Strada de Acubona

Per i motivi citati in relazione all'azzonamento nel settore della particella n. 1301 a San Carlo, deve essere sospesa anche la procedura di approvazione per gli azzonamenti lungo la Strada del Curil (particella n. 2135 di ca. 894 m² di proprietà di Libero Verda, Mesocco; particella n. 2136 di ca. 580 m² di proprietà di ██████████ Porto Valtravaglia; parti delle particelle n. 2052 e 2050 di proprietà del Comune Patriziale, Patrimonio di congondimento, Mesocco) e lungo la Strada de Acubona (parti delle particelle n. 2047 e 2048 di proprietà del Comune Patriziale, Patrimonio di congondimento, Mesocco). Per questi azzonamenti si aggiunge il fatto che si trovano nel bosco alla periferia dell'insediamento e anche per quanto riguarda la protezione del paesaggio non

sarebbero privi di problemi. Per questi motivi il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM) non può rilasciare il permesso di dissodamento necessario. Il Comune è stato sentito in merito alla sospensione della procedura di approvazione per gli azzonamenti lungo la Strada del Curil e la Strada de Acubona.

1.5 Correzioni e ottimizzazioni della zona residenziale R2 negli insediamenti nel bosco esistenti Conchetta e Fornas

Le ottimizzazioni della zona residenziale (R2) decise dal Comune nel quadro della presente revisione parziale della pianificazione locale con corrispondente dezonamento di superfici a favore della zona per spazi verdi conformemente all'art. 30 LPTC, sovrapposta alla zona insediamenti nel bosco conformemente all'art. 35^{ter} LE o alla zona forestale, vanno accolte con favore. Perciò il trasferimento della R2 (dezonamenti presso ubicazioni edificabili non idonee e azzonamenti presso ubicazioni ottimizzate), i cambi di destinazione a favore della zona per spazi verdi o forestale, nonché l'ottimizzazione degli accessi nelle zone Conchetta e Fornas possono essere approvati. Con decisione del 5 gennaio 2021, il DIEM ha rilasciato l'autorizzazione di dissodamento necessaria. Essa viene comunicata contemporaneamente al presente decreto di approvazione.

Una riserva concerne il cambio di destinazione dalla zona forestale alla zona per spazi verdi della superficie pari a 359 m², situata a nord-est dell'abitazione sulla particella n. 1416 a Fornas. L'obiettivo di questo cambio di destinazione consiste nel rendere possibile un accesso all'abitazione. Come emerso da un sopralluogo, a questo scopo è tuttavia sufficiente anche una superficie per il cambio di destinazione di 59 m² (ca. 17 m x 3,5 m di larghezza). Questo cambio di destinazione e la corrispondente autorizzazione di dissodamento vengono perciò ridotti a 59 m². Il Comune viene pregato di completare il piano con questo nuovo accesso in occasione di una prossima revisione della pianificazione locale.

2. Spazi riservati alle acque

Nel perimetro di revisione, in virtù dell'art. 36a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20) sono state determinate zone con spazi riservati alle acque. Salvo l'eccezione seguente, queste determinazioni corrispondono alle direttive specifiche di Confederazione e Cantone.

Lungo la Moesola nel settore delle particelle n. 1496, 2348 e 1504, poco prima della confluenza del Ri di Pescion, la zona con spazi riservati alle acque è stata ridotta. Conformemente all'art. 41a cpv. 4 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), purché sia garantita la protezione contro le piene nelle zone densamente edificate la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione. Nel presente caso questi requisiti sono adempiti. Conformemente alla Guida dell'Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA, cfr. p. 27), occorre tuttavia rispettare in ogni caso una distanza minima di 5 m dal fondo dell'alveo attuale. Nel presente caso questo requisito non è adempito. Ciò rappresenta un problema. Nell'area dell'insediamento gli spazi riservati alle acque devono garantire soprattutto la funzione di protezione dalle piene. Ciò viene raggiunto solo con una distanza minima di 5 m. In questo modo, in caso di evento, le corrispondenti misure immediate possono essere prese senza onere aggiuntivo, rapidamente e con i macchinari e gli attrezzi idonei. La distanza minima di 5 m garantisce che la manutenzione dei corsi d'acqua necessaria possa essere svolta con i macchinari idonei e a costi relativamente contenuti, anche nel caso della manutenzione normale. Una manutenzione conveniente dei corsi d'acqua rappresenta un grande interesse pubblico. Un esempio da un altro comune mostra che a causa di linee di distanza dai corsi d'acqua insufficienti, al momento del risanamento di un ruscello è stato possibile utilizzare solo macchine edili piccole, con conseguente inutile aumento dei costi per i lavori. Di conseguenza, nella Guida dell'UNA si consiglia di rispettare la distanza di 5 metri. Una riduzione della distanza di 5 metri all'interno dell'area dell'insediamento è sì assolutamente esclusa dal punto di vista giuridico, tuttavia può essere giustificata al massimo se innanzitutto il comune è cosciente delle conseguenze e secondariamente se precedentemente è stata chiarita la fattibilità di un risanamento del ruscello o di uno sgombero d'emergenza con una spesa sostenibile. Nel presente caso ciò non è avvenuto. La procedura di approvazione per la zona con spazi riservati alle acque sulle particelle n. 1496, 2384 e 1504 viene perciò sospesa finché il Comune presenterà i chiarimenti necessari in merito alle conseguenze di una zona con spazi riservati alle acque troppo stretta per quanto riguarda le particelle menzionate.

3. Zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti

Nel quadro della presente revisione parziale della pianificazione locale di San Bernardino, la zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti relativa alla sorgente SB1 è stata adeguata a una delimitazione dettagliata delle zone di protezione approvata dal Governo il 10 gennaio 2017. Con lo stesso decreto, il Governo aveva approvato anche le delimitazioni delle zone di protezione per le sorgenti SB5, SB6, SB7 e SB8. Il Comune viene perciò pregato, nel quadro della prossima revisione della pianificazione locale, di adeguare la zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti anche a queste delimitazioni delle zone di protezione. Per la sorgente Fontanalba è disponibile un rapporto idrogeologico del 2016, tuttavia non vi sono ancora delimitazioni dettagliate delle zone di protezione. Inoltre non è chiaro come questa fonte debba essere sfruttata in futuro (approvvigionamento di acqua potabile). Il Comune viene pregato di chiarire le questioni aperte in merito a questa sorgente e, se del caso, di procedere a una delimitazione dettagliata delle zone di protezione e di considerarla nella pianificazione locale.

Il Piano delle zone 1:2000 San Bernardino, il Piano generale delle strutture 1:2000 San Bernardino e il Piano generale di urbanizzazione 1:2000 San Bernardino non danno adito ad altre osservazioni.

F.

Piani delle zone con Piani generali delle strutture 1:2000 Castello / Doira – Crimeo, Leso – Cebbia / Andergia, Breta – Ghifa / Sei / Coz e Monda – Spina

Piano delle zone con piano generale delle strutture 1:10 000 Mesocco – Pian San Giacomo

Piani generali di urbanizzazione 1:2000 traffico, Castello / Doira – Crimeo, Leso – Cebbia / Andergia, Breta – Ghifa / Sei / Coz e Monda – Spina

Piano generale di urbanizzazione 1:2000 servizi tecnologici Castello / Doira – Crimeo

Piano generale di urbanizzazione 1:10 000 Mesocco – Pian San Giacomo

Piano generale di urbanizzazione 1:25 000

1. Spazio riservato alle acque nel comprensorio Salec, Pian San Giacomo

Lungo la Moesa, nel comprensorio Salec è stata delimitata la zona per lo spazio riservato alle acque all'altezza della particella n. 1131, senza considerare la zona golenale di importanza regionale A-2401 e la zona di pericolo acqua (erosione/inondazione) adeguate con decreto governativo del 18 dicembre 2018 (prot. n. 1036).

Sostanzialmente la zona per lo spazio riservato alle acque deve comprendere golene e zone caratterizzate da erosione e inondazione degne di protezione. Tuttavia, a causa dell'interesse agricolo, nel presente caso sarebbe possibile prendere in considerazione uno spostamento laterale della zona per lo spazio riservato alle acque con il quale la particella n. 1131 situata al bordo sud-occidentale potrebbe essere praticamente esclusa dalla zona per lo spazio riservato alle acque. Il Comune di Mesocco viene pregato di verificare, alla prossima occasione, la zona per lo spazio riservato alle acque in questo settore e, se del caso, di determinarla nuovamente.

Le altre zone per lo spazio riservato alle acque possono essere approvate senza osservazioni.

2. Zone di protezione nell'area stradale

Con scritto del 10 maggio 2019, l'USTRA chiede che la zona per lo spazio riservato alle acque, la zona di protezione archeologica e le zone di pericolo siano determinate

solo fino al massimo al perimetro della strada nazionale, nonché fino ai contrafforti dei manufatti della stessa. Le sovrapposizioni tra le zone di protezione citate e la A13 andrebbero eliminate.

Il Governo non può accettare la richiesta dell'USTRA. Per quanto concerne la zona per lo spazio riservato alle acque bisogna richiamare l'attenzione sul diritto in materia di protezione delle acque, secondo cui le riduzioni della zona per lo spazio riservato alle acque sono ammesse solo in zone densamente edificate o in caso di condizioni topografiche speciali (art. 41a cpv. 4 OPAC). La presente situazione non rientra in questi casi. Conformemente all'art. 41a cpv. 5 OPAC, sarebbe possibile rinunciare a delimitare zone per spazi riservati alle acque se nel settore in questione vi fossero acque messe in galleria, zone forestali, un'area di estivazione o un corso d'acqua artificiale. La presente situazione non rientra nemmeno in questi casi. Il Governo non può perciò ridurre le zone per lo spazio riservato alle acque delimitate dal Comune ai sensi della richiesta dell'USTRA. A destinazione dell'USTRA va comunque menzionato che conformemente all'art. 41c cpv. 2 OPAC, le infrastrutture di interesse pubblico come le strade nazionali godono della garanzia dello stato esistente e anche l'ampliamento delle strade nazionali è in linea di principio ammesso nello spazio riservato alle acque (cfr. art. 41c cpv. 1 OPAC). L'approccio applicato alle zone di protezione archeologiche e di pericolo è analogo o simile. Anche tali zone vanno delimitate nel settore del perimetro delle strade nazionali. L'USTRA non riesce nemmeno a motivare in modo convincente il motivo per cui la determinazione di queste zone andrebbe evitata nel settore dei suoi impianti.

3. Sentieri

3.1 In generale

Nel perimetro della revisione sono stati stabiliti sentieri esistenti e previsti. Alcuni si snodano paralleli e ravvicinati. Nell'interesse di un orientamento migliore nonché di una riduzione al minimo dell'onere per la manutenzione, al Comune viene consigliato di rinunciare a percorsi doppi, di correggere la rete dei sentieri alla prossima occasione e di integrarla nei piani generali di urbanizzazione.

Inoltre, al Comune viene ricordato che conformemente all'art. 5a dell'ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStra; CSC 807.110) la costruzione e la segnaletica di

sentieri pianificati vanno coordinate precedentemente con la Comunità di lavoro grigionese per i sentieri e presentate al Servizio per il traffico non motorizzato dell'Ufficio tecnico.

3.2 Probabile conflitto di utilizzazione con una zona di protezione archeologica

Nel Piano generale di urbanizzazione 1:2000 Traffico Castello / Doira – Crimeo, alle coordinate 2 738 157 / 1 138 178 un sentiero previsto attorno al Castello di Mesocco attraversa la zona di protezione archeologica. Conformemente all'art. 36 cpv. 2 LPTC, in una zona di protezione di questo tipo sono autorizzati solo edifici ed impianti che servono allo scopo della zona. Nella procedura seguente per edifici e impianti fuori delle zone edificabili (procedure EFZ) occorre perciò verificare se il sentiero previsto serve allo scopo della zona di protezione archeologica, oppure se essa va evitata.

3.3 Probabile conflitto di utilizzazione con una zona di protezione delle acque

Nel Piano generale di urbanizzazione 1:10 000 Mesocco – Pian San Giacomo sono stati stabiliti dei sentieri a nord e a nord-est di Andergia. Circa alle coordinate 2 738 346 / 1 141 171 e 2 738 254 / 1 141 724 i tracciati previsti attraversano una zona di protezione delle acque sommaria che è stata determinata per l'approvvigionamento di acqua potabile del Comune. Una determinazione dettagliata delle zone di protezione non è tuttavia ancora avvenuta, ma si può partire dal presupposto che il sentiero si troverà probabilmente nella zona S2. In linea di principio, nella zona S2 gli edifici e gli impianti non sono ammessi. In particolare sono vietati gli scavi. Il tracciato ammesso va tuttavia chiarito nella procedura EFZ successiva. Con presa di posizione del 28 giugno 2019, il Comune ha dichiarato la sua disponibilità a procedere alla correzione necessaria. In questo senso la determinazione del sentiero progettato viene approvata con l'indicazione che il sentiero va, se possibile, tracciato fuori dalla S2.

G.**Ulteriori pianificazioni****1. Zona per insediamenti turistici**

Con presa di posizione del 10 dicembre 2018, armasuisse Immobilien fa valere che la zona per insediamenti turistici sarebbe in conflitto con gli interessi di logistica militare concernenti l'alloggio per le truppe a San Bernardino (particella n. 2684) e i suoi dintorni (particella n. 2051 di proprietà del Comune patriziale di Mesocco). armasuisse Immobilien richiama l'attenzione sul fatto che in virtù di un contratto di servitù del 18 maggio 1999 la particella n. 2051 non sarebbe edificabile.

In merito a questa presa di posizione occorre precisare che la zona contestata non è oggetto della presente revisione della pianificazione locale. Il Comune dovrà quindi verificare la zonizzazione corretta della particella n. 2051 nel corso della revisione totale della pianificazione locale.

2. Sospensione nei comprensori Geira e Lavina a Mesocco

Con decreto del 17 dicembre 2013 (prot. n. 1270) il Governo ha sospeso la procedura di approvazione in merito ad alcune zone nei comprensori Geira e Lavina lungo la sponda sinistra e destra della Moesa. Il motivo della sospensione consisteva in conflitti di utilizzazione non risolti tra la zona per spazi riservati alle acque e le zone di pericolo (ZP) da un lato, nonché la zona artigianale (ZA), la zona depositi aziendali (DA), la zona per edifici e impianti pubblici (EIP) e la zona per impianti pubblici (IP) delimitate dal Comune il 12 marzo 2012 dall'altro. Nel dispositivo è stato ordinato quanto segue: "La procedura d'approvazione per le linee di distanza dalle acque viene sospesa fino a quando queste non saranno state verificate da uno studio d'ingegneria specializzato. Di conseguenza, viene sospesa anche la procedura d'approvazione per la zona artigianale (ZA) sulle particelle n. 2586, 2587 e 762, per la zona edifici ed impianti pubblici (EIP) sulla particella n. 762, per la zona per impianti pubblici (IP) sulla particella n. 762, per la zona depositi aziendali (DA) sulla particella n. 762, nonché per la zona orti-giardini (OG) sulla particella n. 762, siccome queste zone potrebbero essere interessate da una nuova valutazione delle linee di distanza dalle acque".

Una pianificazione delle utilizzazioni del 9 marzo 1995, molto simile a una del 13 agosto 1998, era stata rinviata dal Governo per rielaborazione con decreto del 27 agosto 1996 (prot. n. 1924). Quella del 13 agosto 1998 era invece stata sospesa dal Governo con decreto del 16 marzo 1999 (prot. n. 438). Con la presente revisione della pianificazione locale del 23 settembre 2018, che contiene tra l'altro anche la correzione della zona per lo spazio riservato alle acque e della ZP, sono stati risolti i conflitti di utilizzazione citati nello spazio in questione. La procedura di approvazione di allora può perciò essere ripresa.

Contrariamente alla situazione giuridica di partenza del 2013, oggi sulla base del PDC-INS del 10 aprile 2019 e delle modifiche alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT1) entrate in vigore il 1° maggio 2014 devono essere adempiti requisiti più severi per l'approvazione di zone edificabili. In particolare oggi anche le zone artigianali devono essere delimitate in modo conforme al fabbisogno, in ubicazioni idonee e con le appropriate direttive sulla densità (cfr. cap. 5.2.1 Area di insediamento, estensione e ubicazione delle zone edificabili; cap. 5.1.2. Sviluppo degli insediamenti verso l'interno, direttiva sulla densità, cap. 5.2.3. Aree a destinazione lavorativa, accentrimento e gerarchizzazione delle zone lavorative). Di conseguenza, oggi non solo le zone residenziali, bensì anche le zone lavorative (non edificate) vanno verificate in merito all'ubicazione e al fabbisogno. Ciò vale anche per le zone lavorative delimitate anni fa e oggi oggetto di una pianificazione. È necessaria una verifica in tutto il Comune della necessità di zone lavorative, nonché un'analisi a livello dell'intero Comune in merito alle riserve di zone lavorative presenti a Mesocco. Una verifica globale delle zone lavorative presuppone che tutte quelle non ancora edificate sul territorio comunale di Mesocco vengano incluse nella verifica. È anche necessario un chiarimento della necessità a livello di tutto il Comune. Solo sulla base di una tale panoramica generale di tutte le zone lavorative e di un chiarimento della necessità di tutte le zone nell'intero Comune è infine possibile decidere se potranno essere approvate tutte le superfici di riserva presenti, oppure solo una parte di esse. Nel Comune di Mesocco, una panoramica generale di questo tipo sulla necessità e sull'idoneità delle riserve presenti è possibile solo nel quadro dell'imminente revisione totale della pianificazione locale. Per non limitare i relativi margini di manovra decisionale dell'autorità di pianificazione nella revisione totale della pianificazione locale, è necessario mantenere la sospensione

della procedura di approvazione della zona artigianale non ancora edificata sulle particelle n. 2586, 2587, 762 e 2862 a Geira (in totale ca. 0,62 ha). Come citato, si tratta di non ridurre inutilmente i margini di manovra del Comune nell'imminente revisione totale della pianificazione locale. Con la sospensione si mira soprattutto a evitare un danno alla pianificazione locale. Senza un'analisi complessiva di tutte le riserve non è possibile valutare quali siano le più idonee per l'insediamento di imprese. Occorre evitare che con un'approvazione della zona artigianale non ancora edificata a Geira venga bloccata la possibilità di edificare in ubicazioni che a determinate condizioni sarebbero migliori.

Le altre zone a Geira e Lavina decise dal Comune il 12 marzo 2012 e sospese dal Governo con decreto del 17 dicembre 2013 (prot. n. 1270) possono ora essere approvate.

3. Zona artigianale particella n. 93 a Caciavena

Con decreto governativo dell'11 novembre 2014 (prot. n. 1044), su indicazione degli organi forestali è stato stabilito che la zona artigianale a Caciavena, sulla particella n. 93, decisa dal Comune il 12 marzo 2012 e approvata dal Governo il 17 dicembre 2013 (prot. n. 1270), è in parte costituita da bosco ai sensi del diritto in materia forestale. Nel decreto governativo citato è perciò stato disposto quanto segue: "La procedura di approvazione per il limite del bosco accertato sulla particella n. 93 rimane tuttora in sospeso. Se per la zona artigianale (ZA) e per la zona altro territorio comunale (ATC) delimitate sulla particella n. 93 nel piano delle zone con piano generale delle strutture 1:2000 Castello / Doira - Crimeo del 12 marzo 2012 sarà presentata entro 2 anni una domanda di dissodamento e se questa domanda potrà essere approvata al più tardi nel terzo anno, anche i limiti del bosco accertato sulla particella n. 93 qui in discussione saranno approvati senza ulteriore decreto. In caso contrario, l'approvazione delle ZA e ATC sulla particella n. 93 avvenuta con decreto governativo del 17 dicembre 2013 (prot. n. 1270) sarà revocata e il limite del bosco accertato non sarà approvato."

I proprietari della particella n. 93 hanno rinunciato a inoltrare la corrispondente domanda di dissodamento entro il termine stabilito. Successivamente il 27 maggio 2019

l'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFP) ha cartografato sul posto la superficie effettivamente coperta da bosco sulla particella n. 93. Il limite del bosco stabilito in quell'occasione conformemente al piano 1:500 dell'UFP del 28 giugno 2019 rappresenta la base per i considerandi seguenti.

Con presa di posizione del 28 giugno 2019, il Comune per quanto concerne la revoca parziale della zona artigianale nel settore della particella n. 93 ha comunicato che a seguito della mancanza di interesse da parte dei proprietari non ha nulla da obiettare contro il trasferimento della parte di particella in questione nella zona forestale.

Come già citato, ogni delimitazione di una zona di utilizzazione nel bosco necessita di un'autorizzazione di dissodamento. Considerata la mancanza di un'autorizzazione di dissodamento per la parte della particella n. 93 coperta da bosco, l'approvazione della parte coperta da bosco della particella n. 93 deve essere revocata come annunciato nel decreto governativo dell'11 novembre 2014.

Non sono noti né sono stati fatti valere (tramite domanda di dissodamento) interessi preponderanti pubblici o privati che si contrappongono alla revoca. La superficie è sempre coperta da bosco e inutilizzata.

In questo senso l'approvazione della zona artigianale, nella misura in cui essa conformemente al piano 1:500 dell'UFP del 27 maggio 2019 è ricoperta da bosco, e i corrispondenti limiti statici del bosco vengono revocati. Per la superficie interessata viene determinata un'area boschiva. L'ARE-GR viene incaricato di inserire una relativa indicazione nel Piano delle zone 1:2000 Castello / Doira – Crimeo del 12 marzo 2012.

In virtù dell'art. 49 LPTC

il Governo decreta:

1. **La revisione parziale della legge edilizia** (Legge edilizia, revisione parziale San Bernardino e Legge edilizia, revisione parziale Mesocco – Pian San Giacomo) decisa il 23 settembre 2018 viene approvata ai sensi dei considerandi, con le seguenti riserve, indicazioni e richieste:
 - a) L'art. 30^{bis} LE (zona alberghiera Acuforta) viene approvato con l'indicazione che i requisiti di qualità per lo sviluppo del progetto di resort "Acuforta" da adempiere conformemente al Piano direttore vanno garantiti nel quadro della procedura consecutiva (piani di area e/o procedura per il rilascio della licenza edilizia).
 - b) A seguito delle immediate vicinanze del resort "Acuforta" agli edifici degni di protezione Chiesa Rotonda e Chiesetta di San Bernardino nonché alla Fonte minerale, il Comune viene inoltre invitato a garantire nei piani di area e/o nella procedura per il rilascio della licenza edilizia che anche il Servizio monumenti cantonale sia coinvolto nella consulenza in materia di strutturazione prescritto dall'art. 30^{bis} cpv. 8 LE.
 - c) La procedura di approvazione per l'art. 33^{bis} LE (zona per insediamenti turistici Frach) viene sospesa su richiesta del Comune.
 - d) In accordo con il Comune, l'art. 34^{bis} LE (zona con spazi riservati alle acque) viene escluso dall'approvazione tenendo conto della disposizione per la zona con spazi riservati alle acque già contenuta nella legge cantonale sulla pianificazione territoriale (art. 37a) valida in tutto il Cantone.
2. **Il Piano delle zone 1:2000 San Bernardino, il Piano generale delle strutture 1:2000 San Bernardino e il Piano generale di urbanizzazione 1:2000 San Bernardino**, tutti del 23 settembre 2018, vengono approvati ai sensi dei considerandi con la correzione diretta seguente, nonché con le seguenti riserve e richieste:

- a) Nella legenda del piano delle zone, per quanto riguarda la zona con spazi riservati alle acque il rimando alla legge viene corretto in accordo con il Comune (sostituzione del rimando all'art.34^{bis} LE con quello all'art. 37a LPTC).
- b) La procedura di approvazione per la zona insediamenti turistici Frach viene sospesa su richiesta del Comune. In vista dell'avvio della procedura di approvazione il Comune viene invitato a garantire la disponibilità del terreno assegnato alla zona insediamenti turistici Frach.
- c) La procedura di approvazione per la nuova pianificazione delle utilizzazioni nel comprensorio San Carlo (nuova zona residenziale R4 nel settore della particella n. 1301, nonché aumento della densità edificatoria delle particelle n. 2632, 1596, 1465 e 2814 da R3 a R4) viene sospesa ai sensi dei considerandi.
- d) La procedura di approvazione concernente la nuova R2 lungo la Strada del Curil (particelle n. 2052, 2135, 2136 e 2050), il corrispondente obbligo di piano di quartiere per la R2 lungo la Strada del Curil nonché la nuova R2 lungo la Strada de Acubona (particelle n. 2047 e 2048) viene sospesa in accordo con il Comune ai sensi dei considerandi.

Fino alla ripresa della procedura di approvazione, valgono le determinazioni delle zone in vigore di cui sopra altro territorio comunale e zona forestale.

- e) Il cambio di destinazione della superficie pari a 359 m², situata a nord-est dell'abitazione sulla particella n. 1416 a Fornas, dalla zona forestale alla zona per spazi verdi viene approvata solo nell'entità di 59 m² (ca. 17 m x 3,5 m di larghezza) in modo corrispondente al piano di dissodamento adeguato. Il Comune viene pregato di completare il piano generale di urbanizzazione con il corrispondente nuovo accesso in occasione di una prossima revisione della pianificazione locale.
- f) La procedura di approvazione per la zona con spazi riservati alle acque sulle particelle n. 1496, 2348 e 1504 prima della confluenza della Moesola e del Ri

di Pescion viene sospesa finché il Comune presenterà i chiarimenti necessari in merito alle conseguenze di una zona con spazi riservati alle acque troppo stretta sulle particelle citate.

- g) Il Comune viene pregato di adeguare, alla prossima occasione, le zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti per le sorgenti SB5, SB6, SB7 e SB8 alle delimitazioni dettagliate in vigore delle zone di protezione. Inoltre il Comune viene pregato di procedere se necessario anche a una delimitazione dettagliata delle zone di protezione per la fonte Fontanalba e, in seguito, di determinare una zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti.

3. I quattro **Piani delle zone con Piani generali delle strutture 1:2000 (Castello / Doira – Crimeo; Leso – Cebbia / Andergia; Breta – Ghifa / Sei / Coz; Monda – Spina)**, il **Piano delle zone con piano generale delle strutture 1:10 000 Mesocco – Pian San Giacomo**, i quattro **Piani generali di urbanizzazione 1:2000 traffico (Castello / Doira – Crimeo; Leso – Cebbia / Andergia; Breta – Ghifa / Sei / Coz; Monda – Spina)**, il **Piano generale di urbanizzazione 1:2000 servizi tecnologici, Castello / Doira – Crimeo**, il **Piano generale di urbanizzazione 1:10 000 Mesocco – Pian San Giacomo** e il **Piano generale di urbanizzazione 1:25 000**, tutti del 23 settembre 2018, vengono approvati ai sensi dei considerandi con la correzione diretta seguente, nonché con la condizione, la raccomandazione e le indicazioni seguenti:

- a) Nella legenda del piano delle zone, per quanto riguarda la zona con spazi riservati alle acque il rimando alla legge viene corretto in accordo con il Comune (sostituzione del rimando all'art.34^{bis} LE con quello all'art. 37a LPTC).
- b) Il Comune viene pregato di verificare la zona con spazi riservati alle acque nel comprensorio Salec (adeguamento alla golena o spostamento laterale a favore della particella n. 1131) e, se del caso, di determinarla in modo nuovo.

- c) Al Comune viene consigliato di rinunciare a sentieri con percorsi doppi e di adeguare alla prossima occasione i piani generali di urbanizzazione in modo corrispondente.
 - d) Si segnala al Comune che il sentiero previsto presso il Castello di Mesocco (coordinate 2 738 157 / 1 138 178) attraversa proprio la zona di protezione archeologica e che questo conflitto andrà risolto nella procedura EFZ.
 - e) Si segnala al Comune che il sentiero previsto alle coordinate 2 738 346 / 1 141 171 e 2 738 254 / 1 141 724 tocca una zona di protezione delle acque S2 e che questo conflitto andrà risolto nella procedura EFZ. Il Comune viene pregato di verificare un altro tracciato nel settore in questione.
4. La procedura di approvazione per la zona artigianale decisa dal Comune il 12 marzo 2012 sulle particelle n. 2586, 2587. 762 e 2862 nel comprensorio Geira, sulla sponda destra del fiume, viene sospesa.
 5. Tutte le altre zone decise dal Comune il 12 marzo 2012 nei comprensori Geira e Lavina vengono ora approvate.
 6. La zona artigianale sulla particella n. 93 nel comprensorio Caciavena decisa dal Comune il 12 marzo 2012 e approvata con decreto governativo del 17 dicembre 2012 (prot. n. 1279) viene revocata nella misura in cui è coperta da bosco ai sensi del diritto in materia forestale. Anche l'approvazione del limite statico del bosco nel settore in questione viene revocata. Per la superficie interessata viene determinata un'area boschiva.
 7. L'autorizzazione di dissodamento del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità del 15 gennaio 2021 viene comunicata contemporaneamente al presente decreto di approvazione della pianificazione delle utilizzazioni.

8. Viene stabilito che dalla presente revisione della pianificazione locale non scaturiscono obblighi di tassa sul plusvalore.
9. I due ricorsi di pianificazione inoltrati contro la pianificazione nel comprensorio San Carlo (frazione di San Bernardino) vengono sospesi fino alla ripresa della procedura di approvazione per la pianificazione delle utilizzazioni di San Carlo.
10. Il Municipio di Mesocco viene incaricato di pubblicare il contenuto essenziale del dispositivo del presente decreto di approvazione. Questa informazione deve avvenire sugli stessi organi di pubblicazione dell'informazione relativa alla votazione alle urne del 23 settembre 2018. Nel testo di pubblicazione occorre indicare che il decreto di approvazione e la decisione di dissodamento possono essere visionate presso il Comune, e che contro le riserve, le condizioni e le indicazioni contenute è possibile inoltrare ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, secondo la legge sulla giustizia amministrativa, al Tribunale amministrativo dei Grigioni.
11. Per i destinatari diretti del presente decreto il termine di ricorso al Tribunale amministrativo, pari a 30 giorni, inizia già al momento della comunicazione del presente decreto.
12. Se per la realizzazione della pianificazione sono necessarie autorizzazioni di qualsiasi tipo, è fatta salva la decisione di autorizzazione dell'autorità o dell'ufficio competente.
13. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio viene incaricato di procedere alle indicazioni necessarie a seguito del presente decreto negli estratti grafici inoltrati.
14. Comunicazione a:
Decreto governativo e autorizzazione di dissodamento
 - Comune politico di Mesocco, 6563 Mesocco
 - Studio legale e notarile avv. Andrea Toschini, Strada Cantonale 107A, 6535 Roveredo GR
 - Comune patriziale di Mesocco, 6563 Mesocco

- STW AG, Gäuggelistrasse 7, 7000 Coira
- Stauffer & Studach AG, Alexanderstrasse 28, 7000 Coira
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Libero Verda, cp 48, 6565 Mesocco
- [REDACTED]
- Ufficio federale delle strade (USTRA), 3003 Berna
- Armasuisse, Guisanplatz 1, 3003 Berna
- Ufficio tecnico
- Ufficio foreste e pericoli naturali
- Ufficio per la natura e l'ambiente
- Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
- Ufficio della cultura
- Ufficio per le valutazioni immobiliari
- Ufficio per lo sviluppo del territorio
- Cancelleria dello Stato
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (in duplice copia, compresa la documentazione)

Solo decreto governativo

- Studio legale avv. Sergio Cattaneo, via Trevano 87, 6901 Lugano

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Solo autorizzazione di dissodamento

- Studio legale e notarile sulser jelmimi padlina e partner, Piazza Molino Nuovo 8, cp 5747, 6901 Lugano
- Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Divisione Foreste, Worblentalstrasse 68, 3063 Berna
- Ufficio per la caccia e la pesca

- Ufficio foreste e pericoli naturali, Regione Grigioni centrale/Moesano, ufficio esterno a.c.a. Luca Plozza, CRS, 6535 Roveredo
- Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità, Servizio giuridico



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin

Allegato

Limite del bosco particella n. 93 Caciavena (cfr. dispositivo n. 6)

